



Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 27 settembre 2017.

OGGETTO: variazioni dello Statuto delle Opere Pie d'Onigo in osservanza all'art. 56 della L.R. 30/12/2016, n. 30 "Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2017", per il numero di Membri del C.d.A. e per la nuova disciplina della revisione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso.

- (1) Lo Statuto vigente dell'I.P.A.B. Opere Pie d'Onigo è stato approvato con il decreto del Dirigente Regionale Mario Modolo della Direzione per i Servizi Sociali n. 6 del 14 gennaio 2011.
- (2) Necessita apportarvi due modificazioni per dare attuazione all'**art. 56** "Norme di razionalizzazione e aggiornamento sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e modifica di leggi regionali." **della Legge** regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2017".

Il 1° comma dispone: "1. Le IPAB sono classificate ai sensi dell'**art. 9 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37** "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'asestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997" e dei paragrafi 1 e 5 della deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 7 maggio 1998 "Classificazione tipologica delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nel Veneto. Articolo 72, legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 e dell'articolo 9 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37" (BUR n. 50/1998). **Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell'IPAB, è stabilito** in tre componenti per le IPAB di classe 2 e **in cinque componenti per le IPAB di classe 1**. La durata in carica del consiglio di amministrazione è di cinque anni."

Il comma 18 dispone: "18. Le IPAB provvedono ad adeguare i propri statuti a valere dalla scadenza dei consigli di amministrazione in essere all'entrata in vigore della presente legge.". L'art. 113 ha disposto che la L.R. entrasse in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Pubblicazione avvenuta nel BUR 127 del 30 dicembre 2016.

- (3) LA DISPOSIZIONE DEL CITATO ART. 9 "CLASSIFICAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA CON FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI", PREVEDE:

"1. La Regione, al fine di consentire il corretto funzionamento ed inquadramento del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla determinazione dei criteri di classificazione tipologica, per i conseguenti provvedimenti da adottarsi ai sensi dell'[articolo 12](#) della [legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55](#) e successive modificazioni ed integrazioni."

- (4) La deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 7 maggio 1998 ha attuato l'art. 9, la cui applicazione alle Opere Pie d'Onigo è avvenuta con il decreto n. 259 dell'11 settembre 1998 del Dirigente Regionale Angelo Zambotto della Direzione per i Servizi Sociali, che ha classificato l'ente in classe 1/A con il punteggio di 24,5 punti.
- (5) Nell'allegato si riporta l'aggiornamento del punteggio relativi agli stessi criteri, alla data odierna. Ne deriva l'aumento del punteggio da 24,5 a 28,5 punti, con conseguente invarianza della classificazione tipologica dell'I.P.A.B. in classe 1/A.



Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

- (6) Ciò premesso, poiché l'art. 5 comma 1° dello Statuto (citato sopra al paragrafo 1) prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 7 membri nominati dal Comune di Pederobba e poiché il Consiglio di Amministrazione attuale è in carica sino al 26 luglio 2021, essendosi insediato con la delibera n. 62/26.07.2016, va disposto che il successivo Consiglio di Amministrazione abbia 5 e non più sette componenti.
- (7) L'art. 56 citato, nei commi dal 9° al 15°, rivede la disciplina della revisione abrogando l'art. 2 della L.R. 1 settembre 1993 n. 45. Si riporta il testo di tali commi:

9. Le IPAB di classe 1A si dotano di un collegio di revisori costituito da tre componenti, rispettivamente nominati: il componente Presidente dalla Giunta regionale; un componente dalla conferenza dei sindaci della sede legale dell'IPAB e un componente dal consiglio di amministrazione. Le IPAB di classe 1B si dotano di un unico revisore dei conti nominato dalla Giunta regionale. Le IPAB di classe 2 si dotano di un unico revisore dei conti nominato dal consiglio di amministrazione.

10. I revisori durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, e sono rinnovabili per una sola volta. Ai revisori si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'articolo 2399 del codice civile.

11. I revisori vigilano sull'osservanza da parte dell'IPAB delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercitano le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" ed esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

12. I revisori hanno, altresì, l'obbligo, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'IPAB, di riferirne immediatamente al consiglio di amministrazione e sono tenuti a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbiano facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto, informando, qualora lo ritengano opportuno, la struttura regionale competente.

13. I revisori sono tenuti, su richiesta del consiglio di amministrazione, a partecipare alle sedute del consiglio stesso.

14. Al revisore e a ciascun membro del collegio dei revisori spetta una indennità comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata dal consiglio di amministrazione all'inizio del mandato, fino al valore massimo di un decimo degli emolumenti percepiti dal direttore di direzione della Regione del Veneto di cui all'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e successive modificazioni.

15. L'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 45 "Provvedimenti in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale" è abrogato.

- (8) L'art. 13 dello Statuto delle Opere Pie d'Onigo va allora interamente sostituito, essendone il testo interamente non più conforme alla nuova disciplina esposta nel paragrafo precedente. Il testo sinora vigente è:

Articolo 13 -Il Collegio dei Revisori dei conti –

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Collegio dei Revisori dei conti, con voto limitato a due



Opere Pie d'Onigo - Pederoberba (Treviso)

componenti del Collegio medesimo. Il Collegio dei Revisori rimane in carica tre anni e ciascun Membro non può essere rieletto, senza interruzione, per più di una volta.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti rilascia il parere prima dell'approvazione del conto consuntivo e del bilancio economico.

3. Il Collegio dei Revisori è tenuto, su richiesta motivata del Consiglio di Amministrazione, ad assistere con funzione consultiva alle sedute del consiglio stesso.

4. Il Collegio dei Revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'I.P.A.B.

5. Il Collegio dei Revisori, in conformità alle disposizioni statutarie ed alla normativa vigente, collabora con il Consiglio di amministrazione nelle sue funzioni, garantendo in particolare la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'I.P.A.B.

6. Il Collegio dei Revisori nella relazione sul conto consuntivo e sul bilancio economico esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. Il Collegio dei Revisori risponde della veridicità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio di Amministrazione.

8. Al Collegio dei Revisori spetta, a carico dell'Ente, una indennità determinata dal consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

Le novità principali riguardano quindi la competenza alla nomina, limitata ora ad un solo componente in capo al C.d.A., la durata da 3 a 5 anni, le competenze riscritte.

(9) La DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 503 del 14 aprile 2017 "Approvazione istruzioni operative per l'iscrizione e la gestione dell'Elenco regionale per le nomine dei revisori o del collegio dei revisori dei conti presso le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza nella Regione del Veneto. Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, articolo 56." ha disposto:

a) della formazione dell'Elenco regionale istituito presso la Giunta e articolato per province, dei soggetti idonei ad essere nominati quali Revisori Legali presso le IPAB della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 56 della Legge regionale n. 30 del 30/12/2016;

b) di disporre che le IPAB provvedano ad adeguare i propri statuti vigenti nel senso indicato dall'articolo 56, comma 9, della Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, senza la necessità del provvedimento di approvazione regionale delle modifiche allo statuto, trattandosi di disciplina normativamente stabilita;

c) Le nomine dovranno essere effettuate quanto prima e, comunque, entro e non oltre il 17 ottobre 2017, data a partire dalla quale saranno da considerarsi decaduti tutti gli attuali incarichi, pena l'apertura del procedimento di cui all'art. 3 della Legge regionale n. 23 del 16 agosto 2007.

(10) Il decreto del Dirigente della Direzione per i Servizi Sociali Dott. Fabrizio Garbin, n. 15 del 6 settembre 2017 ha approvato l'elenco regionale dei Revisori da nominare presso le IPAB, in esecuzione del deliberato n. 503 sopra citato.

Con voti unanimi, dati in forma palese,

DELIBERA

(A) E' approvato, nel testo allegato, l'aggiornamento dei criteri di attribuzione dei punteggi per la classificazione tipologica dell'I.P.A.B. alla data del 27 settembre 2017, che ne determina l'appartenza



Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

alla Classe 1/A.

L'aggiornamento è fatto ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997" e dei paragrafi 1 e 5 della deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 7 maggio 1998 "Classificazione tipologica delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nel Veneto. Articolo 72, legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 e dell'articolo 9 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37" (BUR n. 50/1998), in ottemperanza all'art. 56 della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2017.

(B) Lo Statuto dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Opere Pie d'Onigo" con sede a Pederobba (TV) in via Roma n. 77/a, riconosciuta con il Regio Decreto 1 luglio 1909, n. CCXXXIII, approvato con il decreto del Dirigente Regionale Mario Modolo della Direzione per i Servizi Sociali n. 6 del 14 gennaio 2011 viene modificato come riportato sotto nei punti I e II:

I) il testo del 1° comma dell'art. 5, "1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri nominati dal Comune di Pederobba" è modificato nel seguente: "1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri nominati dal Comune di Pederobba, a partire dalla scadenza del Consiglio in carica il 30 dicembre 2016";

II) il testo dell'art. 7, comma 2, lettera e) viene sostituito con il seguente: "la nomina di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti;" in luogo della nomina dell'intero Collegio;

III) l'intero testo dell'art. 13 dello Statuto, riportato in premessa a questa delibera nel paragrafo 8, è sostituito dal seguente:

Articolo 13 -Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Le Opere Pie d'Onigo in quanto IPAB di classe 1A si dota di un collegio di revisori costituito da tre componenti, rispettivamente nominati: il componente Presidente dalla Giunta regionale, un componente dalla Conferenza dei Sindaci della sede legale dell'IPAB e un componente dal Consiglio di Amministrazione.

2. I Revisori durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, e sono rinnovabili per una sola volta. Ai Revisori si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'articolo 2399 del codice civile.

3. I Revisori vigilano sull'osservanza da parte dell'IPAB delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercitano le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" ed esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. I Revisori hanno, altresì, l'obbligo, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'IPAB, di riferirne immediatamente al Consiglio di Amministrazione e sono tenuti a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbiano facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto, informando, qualora lo ritengano opportuno, la struttura regionale competente.

5. I Revisori sono tenuti, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, a partecipare alle sedute del



Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

consiglio stesso.

6. A ciascun membro del Collegio dei Revisori spetta una indennità comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata dal Consiglio di Amministrazione all'inizio del mandato, fino al valore massimo di un decimo degli emolumenti percepiti dal direttore di direzione della Regione del Veneto di cui all'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e successive modificazioni.

C) La presente deliberazione viene sottoposta al parere del Consiglio Comunale di Pederobba a norma dell'art. 62 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, affinché, nel termine di 30 giorni dal ricevimento, dia il suo parere consultivo, intendendosi altrimenti, superato detto termine, acquisito il parere come favorevole.

Acquisito detto parere, lo stesso, unitamente al nuovo Statuto adottato, verrà trasmesso alla Regione del Veneto, affinché la stessa, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 15 dicembre 1982 n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", disponga in ordine alla approvazione del nuovo Statuto.

L'adozione della procedura ordinaria di variazione statutaria si ritiene necessaria in quanto il deliberato regionale n. 503/14.04.2017 (paragrafo 9 lettera b della premessa di questa delibera) si riferisce solo alla revisione e non anche al cambio del numero dei Membri del Consiglio di Amministrazione, cui si provvede con questa deliberazione. Inoltre così facendo si permette il controllo regionale dei criteri di classificazione applicati dall'I.P.A.B., riportati nell'allegato, posto che la Classe tipologica dell'I.P.A.B. è il presupposto del contenuto delle variazioni statutarie.

D) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione, immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

- 1) AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DELL'I.P.A.B., ALLA DATA DEL 27 SETTEMBRE 2017.
- 2) STATUTO AGGIORNATO con le modifiche introdotte con la presente deliberazione.

I.P.A.B. Opere Pie d'Onigo - via Roma n. 77/a - 31040 Pederobba (TV)

paragrafi 1 e 5 della deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 7 maggio 1998 "Classificazione tipologica delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nel Veneto. Articolo 72, legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 e dell'articolo 9 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37" (BUR n. 50/1998)

Il decreto n. 259 dell'11 settembre 1998 del Dirigente Regionale Angelo Zambotto della Direzione per i Servizi Sociali ha classificato l'ente in classe 1/A con il punteggio di 24,5 punti

AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DELL'I.P.A.B., ALLA DATA DEL 27 SETTEMBRE 2017



Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

Allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 27 settembre 2017, che da applicazione all'art. 56, commi 1 e 9, della L.R. 30/30.12.2016 che dispone variazioni statutarie in funzione della classe tipologica di appartenenza dell'I.P.A.B.			
criteri	criterio punteggi	punti	motivazione punti per le Opere Pie d'Onigo
Servizi istituzionali			
<i>residenziali</i> (minimo 8 utenti)			
persone autosufficienti	1 punto	1	Alloggi Autonomi con 30 posti
persone anziane non autosufficienti oltre 65 anni)	1 punto	1	188 posti accreditati per anziani non autosufficienti
persone disabili o non autosufficienti (fino a 65 anni)	1 punto	1	28 posti accreditati per la R.S.A. per Persone con disabilità di 1° livello
minori (fino a 18 anni)	1 punto	0	
<i>aperti</i> (minimo 15 utenti)			
assistenza domiciliare	1 punto		
centro diurno, ed assimilabili, per persone autonome	1 punto per servizio (fino mass. 2)		Centro Diurno accreditato per 5 anziani autosufficienti
centro diurno, ed assimilabili, per persone non autonome	1 punto per servizio (fino mass. 2)	1	Centro diurno anziani accreditato per 15 posti
centro diurno, ed assimilabili, per persone non autonome	1 punto per servizio (fino mass. 2)	1	Centro diurno per GCA accreditato per 24 posti
altri servizi (mensa, trasporto, elemosinieri, formazione, etc.)	1 punto per servizio (fino mass. 2)	1	Organismo di formazione accreditato per la formazione superiore (corsi OSS)
asilo nido	1 punto		
servizi socio-educativi (scuola materna, etc.)	1 punto complessivamente	1	due Scuole dell'Infanzia a Covolo - con Sezione Primavera - e Pederobba
Pluralità di sedi di servizio residenziali	1 punto per sede (con massimo totale 3 punti)	2	Centro Servizi Giuseppe Sabbione, ex Ospedale, Scuola dell'Infanzia di Covolo e Scuola dell'Infanzia di Pederobba
Utenti:			
<i>residenziali</i>			
oltre 240	4 punti	4	255 posti: 188 anziani, 7 SVP, 28 nella R.S.A. Stella Alpina e 30 negli Alloggi Autonomi



Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

<i>non residenziali (interessati da servizi "aperti")</i>	riduzione al 50% del punteggio previsto per utenti residenziali		24 Diurno GCA, 15 Diurno Anziani, 130 Alunni Scuola Infanzia e Sezione Primavera, tot. 169
da 121 a 140 - 3 punti		1,5	
Tipologia utenti			
<i>residenziali minori (fino a 18 anni), persone non autosufficienti o disabili nella struttura (minimo 8 utenti)</i>			
fino al 30% degli ospiti residenziali	1 punto		
da 31 a 60% degli ospiti residenziali	2 punti		
oltre 60% degli ospiti residenziali	3 punti	3	223 utenti residenziali su 253 pari all'88%
<i>non residenziali (interessati da servizi "aperti")</i>	50% del punteggio della stessa categoria di utenti residenziali	1	i 24 utenti del Diurno GCA sul totale di 44 posti di Diurno pari al 54%
Assetto organizzativo			
personale dipendente			
da 151 a 250 persone	3 punti	3	217 dipendenti
personale non dipendente operante all'interno della struttura			
da 10 a 30 persone	29 persone	0,5	
Patrimonio con riferimento al numero di contratti di locazione o fitto in essere nell'ultimo triennio	oltre 30 contratti 3 punti	3	36 contratti di affitto agrario e 2 locazioni commerciali
Valorizzazione del patrimonio			
assenza regolare inventario immobiliare	meno 3 punti		



Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

investimenti e trasformazioni nell'ultimo triennio per miglioramenti del patrimonio immobiliare con spese pari o superiori al 5% del valore dei relativi beni	0,5 punti per intervento (con massimo tot. 2 punti)	0,5	lavori copertura Villa Conti d'Onigo nell'importo di € 934.744,21 aggiudicati con determinazione n. 64 del 16/12/2015 e certificato di regolare esecuzione approvato con la delibera n. 68 del 27/09/2017
Conto consuntivo			
titolo I entrate			
oltre 15 miliardi di lire (pari ad € 7.746.853,49)	3 punti	3	il bilancio 2016 approvato registra un valore della produzione pari ad € 10.424.149,51
titolo II entrate			
da 2,5 a 6 miliardi di lire	1 punto	0	
punteggio complessivo		28,5	
Sulla base della sommatoria dei punti attribuiti le IPAB vengono collocate nelle seguenti classi:			
classe 1/A con punteggio complessivo		da punti 20,5 e oltre	
classe 1/B con punteggio complessivo		da punti 10,5 a 20 punti	
classe 2 con punteggio complessivo		fino a 10 punti	
ne deriva la conferma della collocazione dell'I.P.A.B. Opere Pie d'Onigo nella classe 1/A			



Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA “OPERE PIE

D’ONIGO”

via Roma n. 77/a, 31040, Pederobba (TV)

Statuto dell’I.P.A.B. “Opere Pie d’Onigo” approvato con il decreto del Dirigente Regionale Mario Modolo della Direzione per i Servizi Sociali n. 6 del 14 gennaio 2011 e modificato, ai sensi dell’art. 56 L.R. 30 dicembre 2016, con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 27 settembre 2017.

PREAMBOLO ALLO STATUTO

I. La Signora Catterina Jaquillard fondò, con i testamenti in data 14 luglio 1904 e 9 aprile 1907, l’Istituzione costituita dall’Ospedale Guglielmo e Teodolinda d’Onigo e dall’Asilo Infantile Catterina Jaquillard, entrambi riuniti sotto l’unica denominazione di Opere Pie d’Onigo. L’Istituzione venne eretta in Ente Morale con il Regio Decreto 1 luglio 1909, n. CCXXXIII, che ne approvò lo Statuto Organico.

II. Lo Statuto ha conosciuto cinque modifiche. Le prime due, entrambe, nell’articolo 22 relativo alla composizione del Consiglio di Amministrazione; la prima approvata con il Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1966, mentre la seconda con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1551 del 5 agosto 1983. La terza modifica, disposta con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 57 datata 8 marzo 1994, è valsa ad introdurre l’art. 36-bis per il Collegio dei Revisori dei Conti. La quarta modifica, introdotta con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 202 del 13 agosto 1998, ha sostituito l’art. 26, prevedendo, in luogo della gratuità, la remunerazione della carica per gli Amministratori. La quinta modifica con la delibera n. 152 del 20 ottobre 2004 ha introdotto lo scopo formativo fra le finalità dell’I.P.A.B.

III. A fronte della rilevante evoluzione intervenuta nelle attività socio-sanitarie, sanitarie ed educative dell’Ente, si rende necessario adeguare lo Statuto. In particolare la disposizione sulla competenza della nomina del Consiglio di Amministrazione viene modificata per adeguarla al disposto dell’art. 72, comma 1°, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 (legge finanziaria regionale 1997), che dispone: “1. Allo scopo di armonizzare la disciplina di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, con quella delle autonomie locali stabilita dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, le IPAB provvedono alla revisione del proprio statuto, demandando agli enti locali interessati l’individuazione dell’organo competente alle nomine, nel rispetto comunque dei contenuti delle volontà del fondatore”.

IV. La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 27 settembre 2017 ha dato attuazione ai



Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

commi 1 e 9 dell'art. 56 della L.R. 30/12/2016, n. 30 “Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2017”, per il numero di Membri del C.d.A. ridotti da 7 a 5 e per la nuova disciplina della revisione, con un Collegio da nominarsi non più dal solo C.d.A. ma un membro ciascuno da C.d.A., Giunta Regionale per il presidente e Conferenza dei Sindaci.

CAPO I DELLO STATUTO

ORDINAMENTO DELL'ISTITUZIONE

Articolo 1 - Denominazione dell'Ente

1. L'Ente “Opere Pie d'Onigo” è un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, regolata negli assetti fondamentali dal presente Statuto, nonché dalla normativa nazionale e regionale di settore.
2. L'I.P.A.B. “Opere Pie d'Onigo” ha la sede legale a Pederobba (TV), in via Roma n. 77/a.

Articolo 2 - Scopi e servizi dell'Ente -

1. L'I.P.A.B. “ Opere Pie d'Onigo “, in conformità alla volontà dei fondatori, ha come scopo la promozione e la salvaguardia della dignità della persona, attuando interventi a tutela dell'infanzia, della famiglia, delle persone con invalidità e disabilità, delle persone anziane, delle persone dimesse o dimissibili dagli istituti di prevenzione e di cura, nell'ambito della rete integrata di servizi stabiliti dalla programmazione locale e regionale.
2. A tal fine l'I.P.A.B. “Opere Pie d'Onigo”:
 - a) eroga servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, con iniziative e servizi capaci di dare risposta ai bisogni della persona nei casi di malattia, emarginazione, sofferenza, solitudine sociale, con particolare riferimento alle Persone anziane ed alle Persone non autosufficienti e con disabilità;
 - b) promuove la realizzazione di ogni iniziativa che contribuisca al benessere della persona nel rispetto delle libere opinioni e scelte di ogni individuo;
 - c) gestisce servizi di educazione all'infanzia mediante scuole dell'infanzia e centri infanzia;
 - d) provvede all'organizzazione e all'animazione del volontariato in genere e alla promozione di iniziative intese a sensibilizzare e coinvolgere enti, cittadini, comunità locali e la pubblica amministrazione per una reale attenzione alle necessità delle persone più deboli, collaborando con le diverse istituzioni per le finalità comuni nell'interesse delle persone assistite;
 - e) promuove, coordina e sviluppa l'attività di enti ed associazioni, aventi scopi uguali, affini, analoghi e comunque connessi al proprio, anche coadiuvando gli stessi sul piano tecnico e culturale, e in particolare valorizzando l'impegno e la disponibilità delle famiglie di origine degli assistiti;
 - f) sostiene ed organizza manifestazioni, seminari, convegni e svolge ogni tipo di attività formativa, didattica e promozionale che possa risultare utile al raggiungimento dei fini dell'Ente;



Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

g) collabora nei servizi alla persona con Enti pubblici e/o privati, instaurando rapporti in convenzione.

3. L'I.P.A.B. Opere Pie d'Onigo svolge ogni tipo di attività formativa inerente gli ambiti sociale, sanitario e dell'infanzia, tanto in forma esclusiva, che mediante la collaborazione con altri enti ed organismi.

Art. 3 - Natura giuridica e principi di gestione.

1. L'I.P.A.B. "Opere Pie d'Onigo" ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

2. La gestione dell'I.P.A.B. "Opere Pie d'Onigo" si basa sui criteri di economicità, efficacia ed efficienza. Sono vietati i contributi, di qualunque tipo ed in qualsiasi forma, a Soggetti terzi, come pure la concessione in comodato degli immobili o la loro locazione ad un canone non remunerativo secondo i valori di mercato. E' vietata la vendita di beni dell'I.P.A.B. a prezzo inferiore a quello accertato come di mercato. E' vietato il reimpiego dei proventi da vendita di immobili per finalità diverse da quelle del miglioramento patrimoniale ovvero per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture nelle quali svolgere le finalità istituzionali dell'I.P.A.B.

3. L'Ente favorisce la più ampia acquisizione delle valutazioni degli Utenti in merito ai servizi resi, adotta la "Carta dei servizi e dei diritti dell'Utente", favorisce la formazione di organi consultivi per il Consiglio di Amministrazione, costituiti da Rappresentanze degli Utenti.

Articolo 4 - Organi dell'Ente –

1. Sono Organi dell'I.P.A.B.:

a) di governo ed indirizzo:

- il Consiglio di Amministrazione,
- il Presidente,

b) di gestione:

- il Direttore,

c) di controllo:

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. L'Ente "Opere Pie d'Onigo" assume come proprio, nel rispetto delle norme vigenti, il principio di distinzione tra le funzioni di responsabilità politica, esercitate in forma di indirizzo, programmazione e controllo, che spettano al Consiglio di Amministrazione e al Presidente, e le funzioni di responsabilità gestionale, affidate al Direttore e ai dirigenti.

3. Le cariche di Presidente e Membro del Consiglio di Amministrazione danno diritto ad un'indennità di funzione, nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'Ente, oltre al rimborso delle spese



Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

sostenute per l'espletamento dell'incarico.

CAPO II DELLO STATUTO

ORGANI DI GOVERNO ED INDIRIZZO

Articolo 5 - Il Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri nominati dal Comune di Pederobba, a partire dalla scadenza del Consiglio in carica il 30 dicembre 2016.
2. Il periodo di vigenza in carica del Consiglio di Amministrazione è di 5 anni.
3. Non è previsto il potere di revoca dei Consiglieri da parte del Soggetto cui spetta l'effettuazione delle nomine.
4. La nomina dei Consiglieri è soggetta alla normativa sull'incapacità e incompatibilità prevista dall'articolo 11 e seguenti della Legge n. 6972/1890 ed altre norme di Legge.
5. Sino alla nomina del nuovo Consiglio dell'Ente permane in carica il precedente, dotato dei poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria.
6. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati, senza interruzione, per non più di tre volte.
7. La qualità di Membro del Consiglio di Amministrazione si perde per dimissioni, decadenza in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o per il verificarsi di una condizione di incompatibilità.
8. Le dimissioni da Membro del Consiglio di Amministrazione devono essere presentate in forma scritta al Consiglio medesimo e ne va preso atto nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente secondo le norme del presente statuto e del regolamento. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; non è ammessa delega per la partecipazione alle stesse.
2. Per la validità delle adunanze si richiede la presenza alle sedute della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei Consiglieri votanti e non astenuti. Le votazioni sono espresse per voto palese. Si procede a voto segreto quando si tratti di questioni concernenti persone o su richiesta di uno dei Membri del Consiglio di Amministrazione.
3. La decadenza o la cessazione per dimissione, morte, impedimento permanente è pronunciata dal Consiglio e immediatamente comunicata al Soggetto competente alla nomina.
4. Il Consigliere nominato in sostituzione di un altro decaduto o cessato rimane in carica fino alla



Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

scadenza del mandato del Consiglio del quale viene a far parte.

5. Ai fini della determinazione della validità delle adunanze, non sono computati nel numero dei componenti del Consiglio coloro che, avendo interesse personale, non possono prendere parte alle deliberazioni.

6. Ai singoli Consiglieri può essere attribuita mediante delega, dal Consiglio di Amministrazione, la competenza, revocabile, in settori di attività dell'Ente, limitata a compiti istruttori.

Articolo 7 - Compiti del Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di indirizzo politico-amministrativo, di programmazione e di vigilanza nella gestione dell'Ente.

2. Il Consiglio è perciò competente a:

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) definire il programma generale, annuale e/o pluriennale, di amministrazione, con la specificazione degli obiettivi da raggiungere e le priorità degli stessi;
- c) indicare le direttive e le risorse economiche, di Personale e di mezzi da destinare al raggiungimento degli obiettivi;
- d) verificare lo stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti, individuando gli eventuali scostamenti ed adottando i provvedimenti relativi;
- e) valutare la qualità dei servizi e indicare le iniziative da adottare per il loro miglioramento, tenendo conto delle relazioni tecniche semestrali, nonché delle informazioni acquisite;
- f) deliberare le norme di organizzazione ed il regolamento per il funzionamento degli organi;
- g) disporre con appositi provvedimenti l'eventuale partecipazione dell'Ente ad attività economiche di volta in volta individuate.

3. Nelle materie indicate, competono al Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a) l'approvazione dello statuto e relative modifiche;
- b) l'approvazione dei regolamenti;
- c) la nomina del Direttore;
- d) la dotazione organica complessiva e dei singoli servizi;
- e) la nomina di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) la nomina dei Consulenti e dei Professionisti esterni, nei limiti in cui tale competenza non sia devoluta per legge agli organi di gestione;
- g) la determinazione delle rette e delle tariffe dei servizi;
- h) l'istituzione di nuovi servizi e la variazione dei quelli esistenti;



Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

- i) la decisione relativa ai ricorsi e alle azioni giudiziarie;
 - j) le decisioni relative alle alienazioni, acquisto, permuta di immobili, di beni mobili registrati e titoli, nonché l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
 - k) l'adozione dei provvedimenti che, in linea con la separazione tra poteri di indirizzo e controllo, da un lato, e poteri amministrativo gestionali dall'altro, siano ad esso attribuiti dalle norme regolamentari.
4. L'esercizio delle suddette competenze sarà effettuato anche mediante il controllo sugli atti gestionali, ai quali i singoli membri del Consiglio hanno libero accesso nell'ambito del loro mandato.

Articolo 8 - Il Presidente dell'I.P.A.B. –

1. Il Presidente dell'I.P.A.B. "Opere Pie d'Onigo" viene nominato, nel suo seno, dal Consiglio d'Amministrazione, nella prima seduta. La nomina avviene a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio. Assicura l'espletamento dei compiti del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente, in casi straordinari di necessità ed urgenza ed a condizione che sia dimostrata l'impossibilità che il Consiglio di Amministrazione sia convocato in tempo per provvedere, adotta, sotto la sua responsabilità, decreti provvisori esclusivamente con i poteri e le competenze del Consiglio di Amministrazione; copia del decreto è trasmessa al domicilio di ciascuno dei Consiglieri il giorno seguente a quello di adozione. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono ratificati con delibera del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla data di loro adozione; il Consiglio di Amministrazione può tuttavia regolare con delibera i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non ratificati.
4. Il Presidente può essere revocato dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio, il quale dovrà procedere contestualmente alla nomina di un nuovo Presidente scelto tra i componenti del Consiglio stesso.
5. Il Consiglio di Amministrazione nomina, altresì, nella prima seduta, fra i propri membri, un Vice Presidente, con funzioni vicarie, per il caso di assenza od impedimento del Presidente. In assenza del Presidente e del Vice Presidente ne fa le veci il Membro più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione quello più anziano di età.

Art. 9 – Gestione economica –

1. L'I.P.A.B. "Opere Pie d'Onigo" finanzia le proprie attività con le rette ed i proventi dei servizi, con



Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

le contribuzioni pubbliche e private spettanti per i servizi resi, con le rendite patrimoniali, le contribuzioni di enti e privati non destinate ad aumento del capitale, le pubbliche offerte.

Art. 10 - Avanzi di gestione e redditi da patrimonio –

1. L'I.P.A.B. "Opere Pie d'Onigo" impiega gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali, il miglioramento della loro qualità e di quelle ad esse direttamente connesse.
2. Le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio sono impiegate, prioritariamente, nella manutenzione degli immobili e per il finanziamento degli interventi di miglioramento del patrimonio esistente.

Art. 11 - Bilancio consuntivo e preventivo -

1. Gli esercizi finanziari dell'Ente iniziano il 1 gennaio ed hanno termine il 31 dicembre.
2. Nel termine di legge il Consiglio di Amministrazione approva il conto consuntivo e il bilancio economico dell'esercizio precedente.
3. Nel termine di legge il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Articolo 12 - Il Direttore –

1. Il Direttore è il responsabile del Personale e dei servizi erogati dall'Ente. Provvede a formare gli atti progettuali ed organizzativi dei servizi, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore adotta ogni provvedimento di gestione attuativo delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, assumendone le relative responsabilità. Al Direttore spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle Risorse Umane, strumentali e di controllo. Egli è responsabile in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Il Direttore partecipa come Segretario alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed a quelle nelle quali il Presidente adotti i decreti provvisori di cui all'art. 8, comma 3° di questo Statuto, rilasciando preventivamente e sotto sua responsabilità, in ordine agli atti di tali Organi, il parere di copertura economica, il parere tecnico anche avvalendosi di relazioni predisposte dai Servizi Interni, ed il parere legale. Le funzioni di Segretario possono essere demandate dal regolamento, per il caso di assenza del Direttore, ad uno degli impiegati dell'I.P.A.B.

Articolo 13 - Il Collegio dei Revisori dei conti -

1. Le Opere Pie d'Onigo in quanto IPAB di classe 1A si dotano di un Collegio di Revisori costituito da tre componenti, rispettivamente nominati: il componente Presidente dalla Giunta regionale, un



Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

componente dalla Conferenza dei sindaci della sede legale dell'IPAB e un componente dal Consiglio di Amministrazione.

2. I Revisori durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, e sono rinnovabili per una sola volta. Ai Revisori si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'articolo 2399 del codice civile.

3. I Revisori vigilano sull'osservanza da parte dell'IPAB delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercitano le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" ed esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. I Revisori hanno, altresì, l'obbligo, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'IPAB, di riferirne immediatamente al Consiglio di Amministrazione e sono tenuti a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbiano facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto, informando, qualora lo ritengano opportuno, la struttura regionale competente.

5. I Revisori sono tenuti, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, a partecipare alle sedute del consiglio stesso.

6. A ciascun membro del Collegio dei Revisori spetta una indennità comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata dal Consiglio di Amministrazione all'inizio del mandato, fino al valore massimo di un decimo degli emolumenti percepiti dal direttore di direzione della Regione del Veneto di cui all'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e successive modificazioni.

Articolo 14 –Albo dell'I.P.A.B. -

1. L'I.P.A.B. applica ai propri atti, secondo quanto previsto dalla legge, il principio di trasparenza e pubblicità, in particolare individuando presso la propria sede uno spazio da destinare ad Albo, provvedendo anche alle altre forme di pubblicità richieste per legge.

Articolo 15 – Norma transitoria -

1. Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto mantiene le proprie funzioni sino alla scadenza prevista al momento della nomina.

Z:\Nilo\WINWORD\STATUTO\2017\Statuto_Versione_2017_09_27.Doc



Opere Pie d'Onigo - Pederobba (Treviso)

Il Presidente	Firmato Agostino Vendramin
Il Consigliere	Firmato Andrea Capovilla
Il Consigliere	Firmato Daniela Michielon
Il Consigliere	Firmato Michele Pradal
Il Consigliere	Firmato Manuel Bresolin
Il Consigliere	Firmato Anna Bazzaco
Il Consigliere	Firmato Walter Ceccato
Il Segretario Direttore	Firmato Nilo Furlanetto